

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

deliberazione n. 29

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 2022, N. 59

INTERPRETAZIONE AUTENTICA RESA AI FINI APPLICATIVI DI QUANTO
PREVISTO AI CAPITOLI 12 E 13 DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE
DEI RIFIUTI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE N. 128 DEL 14 APRILE 2015

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera i), della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche);

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, da applicare ai sensi del comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere nonché l'attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1

dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15, dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

di approvare l' "Interpretazione autentica resa ai fini applicativi di quanto previsto ai capitoli 12 e 13 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 128 del 14 aprile 2015" di cui all'Allegato A al presente atto.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE DI TURNO

f.to Gianluca Pasqui

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Luca Serfilippi

Interpretazione autentica
resa ai fini applicativi di quanto previsto ai capitoli 12 e 13 del Piano Regionale
di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione dell'Assemblea
legislativa regionale n. 128 del 14 aprile 2015 (PRGR 2015)

1. Con riferimento ai criteri di tutela specifici "*Distanza dai centri abitati*" (Capitolo 12.8 e Tab. 12.8-1) e "*Distanza da funzioni sensibili*" (Capitolo 12.8 e Tab. 12.8-2) di cui alla Parte II del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 128 del 14 aprile 2015, l'ampiezza della relativa area di tutela va misurata come la distanza tra l'oggetto della tutela ed il limite esterno dell'ambito di intervento territoriale del progetto di discarica; questa può essere ridotta da metri 2.000 a metri 500 a condizione che l'autorizzazione alla realizzazione e/o all'esercizio dell'impianto di discarica preveda annualmente lo smaltimento di un quantitativo di rifiuti urbani non pericolosi prevalente rispetto al quantitativo di rifiuti speciali e la prescrizione per cui i rifiuti speciali non possano superare il 50% del totale dei rifiuti conferiti annualmente, con riferimento all'anno precedente.
2. Al capitolo 12.4, secondo capoverso della Parte II del PRGR 2015, per "*opera esistente*" deve intendersi, nella declinazione relativa agli impianti di discarica, il complesso delle vasche/settori che risultano autorizzate nelle forme AIA o articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e in gestione operativa al momento dell'entrata in vigore del Piano 2015, con ciò intendendo i volumi autorizzati e previsti ai sensi delle autorizzazioni stesse, compresi vasche/settori/lotti o altra denominazione impiegata, relativi a porzioni di discarica che alla medesima data non siano stati definitivamente chiusi ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del d.lgs. 36/2003, comunque escludendo le porzioni autorizzate antecedentemente all'entrata in vigore del decreto stesso, attuativo della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti, nel caso in cui non siano state oggetto di adeguamento alla normativa di settore.

Al capitolo 12.4, terzo capoverso della Parte II del PRGR 2015, nel periodo "*Per ampliamento o modifica si considera anche il cumulo di interventi parziali ed effettuati in fasi successive nel progetto originario*", in quanto strettamente correlato con quanto stabilito al capoverso precedente, per "*progetto originario*" deve intendersi il primo progetto autorizzato a cui sia stato applicato il regime di esclusione dall'ambito di applicazione dei criteri localizzativi previsto dallo stesso capitolo 12.4. Deve pertanto intendersi che a partire dall' "*opera esistente*", (ossia l'impianto le cui dimensioni, esistenti alla data di entrata in vigore del PRGR, costituiscono il riferimento di base), il limite alla possibilità di applicare l'esenzione dai criteri localizzativi si raggiunge quando la somma di tutti i quantitativi autorizzati successivamente alla entrata in vigore del PRGR raggiunge il 30% dell'opera esistente stessa.

3. Al Capitolo 12.8.2 della Parte II del PRGR 2015, al paragrafo “*Distanza da funzioni sensibili*”, fino all’aggiornamento del Piano, da effettuarsi secondo le procedure di legge, l’elenco degli “*edifici sensibili*” così come riportato nel testo del vigente PRGR approvato con deliberazione n. 128 del 14 aprile 2015 è da ritenere tassativo e non esemplificativo, considerando pertanto esclusa ogni altra diversa tipologia di struttura.

Richiamato tuttavia quanto previsto al capitolo 12.4, quinto capoverso della Parte II del PRGR 2015, anche in questo contesto va considerata l’opportunità di un approccio precauzionale nel corso delle procedure valutative e di autorizzazione di impianti di gestione dei rifiuti, che tenga conto caso per caso delle condizioni di compatibilità ambientale e sanitaria tra diversi usi e destinazioni, “*al fine di impartire le prescrizioni necessarie a mitigare o compensare eventuali criticità*”.

4. Ai fini della corretta applicazione delle previsioni di carattere generale di cui alla Parte II del PRGR 2015, Capitolo 12.2 e di quelle di carattere specifico di cui al Capitolo 13.4.4.3 relativo agli impianti di discarica, si chiarisce che, nel caso in cui un progetto di nuova discarica o di ampliamento di discarica esistente preveda lo smaltimento di rifiuti urbani, l’individuazione del sito e la sua coerente destinazione all’interno del Piano d’Ambito di cui all’articolo 10 della l.r. 24/2009, rappresenta vincolo preordinato e inderogabile per il rilascio della relativa autorizzazione. Ciò vale anche nel caso in cui l’ampliamento si riferisca a discarica esistente per rifiuti speciali da ampliare, o modificare in termini autorizzativi, per conferirvi rifiuti urbani, seppure in misura parziale o minoritaria rispetto al totale delle tipologie di rifiuti di previsto conferimento.

A carico delle autorità competenti rimane comunque impregiudicata ogni facoltà di esperire procedure di carattere ordinario relative alla valutazione e/o autorizzazione di impianti di discarica destinati allo smaltimento di rifiuti speciali, in quanto non assoggettati al regime prescrittivo ed ai vincoli di conformità derivanti dalla pianificazione pubblica.